

# COMUNE DI MIGLIERINA

prov. di Catanzaro

Via B. Telesio – 88040 Miglierina

Tel. 0961/993041 – Fax 0968/993238

Profilo del Committente: [www.comune.miglierina.cz.it](http://www.comune.miglierina.cz.it)

## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

C.I.G. 0361574C4A (*codice identificativo gara*)

CUP B68D09000020002

Ai sensi dell'art. 64, del codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs n. 163 del 12/4/2006, si informa che questa Amministrazione, in esecuzione della determina del responsabile dell'Area Tecnica n. 81/2009 intende aggiudicare, con procedura aperta, ex art. 55 del codice suddetto, l'appalto dei lavori di riqualificazione di **“Recupero, riqualificazione e adeguamento tecnico normativo, per l'ospitalità degli immobili inutilizzati del centro storico”** L'importo a base d'appalto è di € **960.629,88** di cui € **929.736,01** per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € **30.893,87** per oneri dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del codice dei contratti e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del disposto dell'art. 122, comma 9, del codice suddetto, in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3;

L'appalto è in un unico lotto dell'importo complessivo di € **1.209,973,20**. I lavori consistono in: Recupero, riqualificazione e adeguamento tecnico normativo, per l'ospitalità degli immobili inutilizzati del centro storico. Trattasi di recuperare dodici fabbricati situati nel centro storico di Miglierina, ceduti in comodato d'uso gratuito dai proprietari. Saranno eseguiti lavori di demolizione di solai, di coperture, di pavimentazioni, di intonaci con successiva ricostruzione, infissi, impianti.

Oltre all'esecuzione dei lavori, l'appalto non ha ad oggetto l'elaborazione di progetti e, pertanto, non sono ammesse offerte in variante.

Il progetto definitivo/esecutivo dei lavori è stato regolarmente validato dal responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 ed è stata acquisita agli atti l'attestazione del Direttore dei Lavori prevista dall'art. 71, 1° comma, del D.P.R. n. 554/1999 citato.

La categoria prevalente dei lavori è la **OG1** e la classifica di importo richiesta è la III<sup>^</sup>, fino a € 1.032.913.

E' richiesto inoltre il possesso del certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale.

Oltre ai lavori della categoria prevalente dell'importo di € **960.629,88** l'appalto non comprende Altre categorie.

Ai fini della partecipazione alla gara, potranno concorrere:

a) Imprese singole e associazioni temporanee o consorzi con integrazione orizzontale, qualificate per un importo non inferiore a quello dell'intero appalto;

L'opera è finanziata con fondi della Regione Calabria “Dipartimento 8 Urbanistica e Governo del Territorio” (intervento 2.01.05.01 capitolo 2041). Il termine di esecuzione dell'appalto è stabilito in **giorni 365** (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori.

La penale pecuniaria è stabilita nello **0,5** per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori.

Gara n. 03 Prot. 306 del 26/08/2009

Il pagamento del prezzo dell'appalto avverrà a mezzo di mandato esigibile presso la Tesoreria Comunale.

I pagamenti in acconto in corso d'opera del corrispettivo dell'appalto, saranno effettuati nei modi e termini di legge non appena il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta di legge, raggiunga la somma di € **150.000,00** (centocinquantamila). La contabilità dei lavori a misura sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999 sulla base dei prezzi unitari contrattuali.

Dagli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà scorporato, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per non assoggettarli al ribasso di gara. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Le imprese sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in consorzio o riunite in associazione temporanea ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 del codice e degli artt. 95, commi 1,2,3,4, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999.

Sono altresì ammessi i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (gruppo europeo di interesse economico) alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole debbono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese riunite o consorziate tale disposizione si applica: alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20% dell'importo dei lavori posto a base di gara; alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell'importo dei lavori posto a base di gara.

Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione Europea sono ammesse a partecipare alla gara in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane. Il subappalto o il cottimo di parti dell'opera è consentito alle condizioni e con le modalità prescritte dall'art. 118 del codice.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo all'appaltatore, verificherà il corretto assolvimento da parte di quest'ultimo e di eventuali subappaltatori degli obblighi contributivi, assistenziali e fiscali (art.35, comma 32 , DL. n.223 / 2006 convertito in legge 4/8/2006, n.248 ). Ai sensi dell'art. 29 , comma 2, del Dlgs n.276/2003 il Comune è solidalmente responsabile dei trattamenti retributivi e dei versamenti contributivi dovuti dall'appaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nel contratto di appalto.

Gara n. 03 Prot. 306 del 26/08/2009

Il committente sarà altresì considerato solidalmente responsabile anche in caso di omessa effettuazione e versamento delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore (art.35, comma 34, DL n. 223/2006).

Ai sensi dell'art.36 bis, comma 3, della legge 4/8/2006, n.248 , è fatto obbligo a tutti i lavoratori presenti nel cantiere di essere muniti di un tesserino di riconoscimento. La tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, deve contenere le generalità del lavoratore ed indicare il datore di lavoro.

Il mancato rispetto di detto obbligo comporta , per l'imprenditore una sanzione amministrativa da cento a cinquecento euro per ciascun lavoratore che non è stato dotato della tessera di riconoscimento .

Se invece è il dipendente ad essere inadempiente, nel senso che la tessera ce l'ha ma non la esibisce, gli verrà applicata una sanzione amministrativa che va da un minimo di cinquanta ad un massimo di trecento euro.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono, in alternativa alla esibizione della tessera di riconoscimento, annotare su un apposito registro di cantiere, vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, gli estremi del personale che viene impiegato di giorno in giorno .

Se nel cantiere il lavoro nero sia pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati oppure in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, si potrà incorrere nella sospensione dei lavori nell'ambito del cantiere interessato e nel provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ( art.36 bis, comma 2, legge 248 citata).

Ad ogni buon fine si avverte che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla sezione circoscrizionale per l'impiego l'assunzione dei lavoratori nel settore edile il giorno prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro mediante documentazione avente data certa. Ai sensi dell'art.140 del codice, l'Amministrazione Comunale, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

**L'offerta dovrà** pervenire entro le ore 13 del **giorno 23/09/2009** (termine perentorio). All'uopo si avverte che, oltre il termine di presentazione suindicato, non resta valida alcuna offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente ed inoltre che le offerte presentate non possono essere più ritirate dopo l'apertura della gara. Sul piego esterno che, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato con ceralacca, controfirmato con firma leggibile sui lembi di chiusura, dovrà apporsi la denominazione completa di codesta impresa e la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL GIORNO **24/09/2009** ORE 9,00 RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI DI "Recupero, riqualificazione e adeguamento tecnico normativo, per l'ospitalità degli immobili inutilizzati del centro storico" Indirizzo: Comune Di Miglierina -Via B. Telesio- **88040 Miglierina**.

**Data Di Spedizione Del Bando Di Gara Alla G.U.R.I.: 18.08.2009;**

**Data Di Pubblicazione Del Bando Sulla G.U.R.I.: : 26.08.2009 (N. 100 V Serie Speciale).**

F.to IL R.U.P.  
Geom. Pietro Torchia

F.to IL SINDACO  
GREGORIO GUZZO

## **NORME PER LA GARA**

All'apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega.

La documentazione da presentare è la seguente:

1) L'offerta, redatta su carta bollata e contenente la misura percentuale del ribasso offerto sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma per esteso dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'impresa: essa deve essere chiusa in apposita busta interna, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'oggetto della gara. Qualora vi sia discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

2) Una dichiarazione cumulativa, redatta sull'apposito modello (allegato), ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in carta semplice, la provenienza della quale deve essere garantita con l'autentica della firma ovvero mediante esibizione di copia fotostatica non autenticata, che dovrà essere perfettamente nitida e leggibile, di valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente, attesti:

a) con riferimento specifico alla presente gara, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. (N.B. Questa dichiarazione non essendo una mera clausola di stile, sebbene un'attestazione fortemente vincolante per l'appaltatore, pena l'esclusione dalla gara, deve, per sua natura, accompagnare sempre l'offerta cui è correlata, anche nel caso in cui il concorrente, che partecipa a più gare che si effettuano contemporaneamente, si avvalga della facoltà di fare riferimento, riguardo alla documentazione, alla gara di importo più elevato alla quale partecipa (vedi anche art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999).

b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto ad esso allegato e di accettarli incondizionatamente;

c) di trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;

e) di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

g) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (l'esclusione dalla partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);

h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

6 resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale). Si precisa che il concorrente dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

i) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, della legge 19.3.1990, n. 55; j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

k) di non essere stato destinatario nell'ultimo biennio di provvedimenti interdittivi previsti dall'art.36 bis della legge 4/8/2006, n. 248 recante misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

m) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

n) di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

o) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;

p) di non avere reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

q) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza. (N.B.:chi ha in corso un procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve correttamente ed esplicitamente dichiarare l'esistenza di tale situazione. Spetterà poi alla stazione appaltante valutare la gravità dell'infrazione accertata o in corso di accertamento. La falsa dichiarazione resa in sede di autocertificazione costituisce di per sé causa oggettiva di esclusione dalla gara o, eventualmente, dall'aggiudicazione a prescindere da ogni indagine sulla gravità della situazione di irregolarità sottaciuta). (c.f.r. Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, decisione n. 693 del 21.11.2006);

Gara n. 03 Prot. 306 del 26/08/2009

r) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell'8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

s) che alla presente procedura di gara non concorrono altre imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile e s.m.i.,

t) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004. (N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi);

u) che gli altri componenti della società sono i sigg. ....(N.B.: solo per le società in nome collettivo).

v) Con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:.....;

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)

w) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999, n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, nella seguente condizione:

avere meno di 15 dipendenti e quindi di non essere soggetto alle norme della legge 12.3.1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili, si precisa che nel computo non va indicato, per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso;

avere non più di 35 dipendenti, tenuto conto di quanto precisato al punto precedente, e di non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata;

di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara, art. 17, comma 1, legge 68/99 e ss. mm. ii).

N.B. Si avverte che l'incompletezza o l'omissione anche di uno solo dei punti della suddetta dichiarazione cumulativa, determinerà l'automatica esclusione dalla gara. Riguardo alle dichiarazioni di cui alle lettere g), h), si precisa che esse debbono essere presentate, a pena di esclusione, dal titolare e dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se l'impresa ha più di un direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico o direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; dal direttore tecnico o dai direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o dai direttori tecnici, se trattasi di altro tipo di società.

Inoltre, la dichiarazione di cui alla lettera h) dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche dai soggetti di cui all'art.38, comma 1, lett.c), del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ad ogni buon fine, si precisa ulteriormente che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (art. 47, comma 2, D.P.R. n. 445/2000); così, ad esempio, il legale rappresentante dell'impresa può rilasciare e sottoscrivere la dichiarazione di cui alle lettere g) e h) del punto 2, concernente il direttore tecnico (o i direttori tecnici) senza necessità che l'attestazione provenga da loro stessi (c.f.r. TAR Calabria – Sez. Reggio Calabria – sentenza n. 424 del 28.5.2003. Consiglio di Stato, decisione n. 1770 del

5.4.2006). 3) Cauzione provvisoria di € **19.212,60** pari al 2% del prezzo base dell'appalto, costituita in uno dei modi indicati dall'art. 75 del Codice.

La garanzia, pena l'esclusione dalla gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il fideiussore dovrà altresì impegnarsi, a pena di esclusione, a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese in possesso del certificato di qualità. La cauzione provvisoria potrà anche essere emessa da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò, specificatamente e separatamente, autorizzati dal Ministero del Tesoro.

Si avverte pertanto che gli intermediari finanziari, avendo necessità di esplicita autorizzazione per poter operare quali fideiussori negli appalti pubblici ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 115, in quanto non è sufficiente la sola iscrizione ex art. 107 del decreto n. 385/93, dovranno dare prova concreta dell'autorizzazione anzidetta, con l'avvertimento che in difetto di tale prova la cauzione non verrà accettata ed il concorrente sarà escluso dalla gara. I contratti fideiussori ed assicurativi debbono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1 del D.M. 12.03.2004, n. 123, debitamente sottoscritte dalle parti contraenti, pena l'esclusione dalla gara, ed opportunamente integrate alla normativa del codice dei contratti pubblici.

In caso di A.T.I. ancora da costituire, la cauzione provvisoria, pena l'esclusione dalla gara, deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutte le imprese stesse. (c.f.r. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n. 8).

Se trattasi di un'associazione per cooptazione, ex art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999, nella quale è presente un'azienda di piccole dimensioni (è considerata tale quella che esegue lavori per un ammontare inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto), questa ha la facoltà di non presentare alcuna garanzia fideiussoria all'atto della partecipazione alla gara ed in caso di aggiudicazione, garanzia che invece resta a carico della capogruppo e delle altre imprese associate in un'associazione di tipo ordinario. (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4655 del 25/07/2006).

4) Contributo di euro **40,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." via di Ripetta, 246, 00186 ROMA (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: a) il codice fiscale del partecipante; b) il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Si avverte che il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di scelta del contraente e che pertanto la mancata dimostrazione del versamento del contributo suddetto determina l'esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso di A.T.I. costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; anche nel caso di A.T.I. non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l'A.T.I.; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest'ultima.

5) Valida attestazione di qualificazione, rilasciata, a norma del Regolamento approvato con D.P.R. 25.1.2000, n. 34, da un Organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, per prestazioni

di sola costruzione oppure per prestazioni di progettazione e costruzione per la categoria e classifica minima d'importo sopra indicate.

Tale attestazione può essere esibita in originale oppure in copia autenticata nei modi di legge. L'attestazione di qualificazione non è invece <<autocertificabile>> (c.f.r. art. 49, 1° comma, DPR 28.12.2000, n. 445) e quindi non può essere sostituita da apposita dichiarazione. A norma dell'art.15 bis, DPR n.34/00 e ss.mm.ii., vi è l'obbligo di procedere alla verifica triennale almeno 60 giorni prima della scadenza del previsto termine. Ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa.

A tal proposito l'autorità di Vigilanza con determinazione n.6 del 21/4/04, ha stabilito che l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Pertanto, nel caso di verifica triennale in corso, l'impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione della SOA, nella quale venga indicata la data in cui è stata richiesta la verifica medesima, corrispondente almeno a 60 giorni prima della scadenza triennale. Si segnala, inoltre, che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, parere n. 227 del 09.10.2008).

6) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della Serie UNI CEI EN 45000.

Non è richiesta la presentazione della certificazione di qualità se la stessa è indicata nell'attestato SOA presentato (v. art. 4, comma 3, del DPR n. 34/2000) purché in detto attestato venga chiaramente indicata la data di emissione o quella di scadenza del certificato. La validità del certificato di qualità è di tre anni decorrenti dalla data di prima emissione o della emissione corrente del certificato anzidetto. (v. determinazione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 21 del 7/11/2001).

Come per l'attestato SOA, la certificazione di qualità non è autocertificabile. Qualora la certificazione non fosse indicata nell'attestato SOA esibito in sede di gara, la stessa per essere considerata valida ai fini della qualificazione dell'impresa dovrà riferirsi agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche del D.P.R. n. 34/2000 e non alle sole categorie di lavorazioni effettivamente svolte dalle imprese qualificate.

Le certificazioni debbono pertanto riportare dizioni del seguente tipo: <<Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT – 05>> nonchè la seguente dizione: <<La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 8 della legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i. e del D.P.R. 25.01.2000, n. 34>>; (v. determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11 del 14.05.2003).

Nell'ipotesi di A.T.I. o di consorzi di tipo orizzontale, la certificazione di qualità deve essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. (c.f.r. in merito la delibera dell' Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 15/05/2002, n. 139 e sentenza T.A.R. Liguria, Sez. III<sup>^</sup>, 20.12.2004, n. 1775) in quanto la certificazione di qualità attiene alla soggettività dell'impresa e da ciò consegue la imprescindibilità del suo possesso per ciascuna impresa partecipante all'A.T.I., per cui, contrariamente ai requisiti di ordine speciale (capacità tecnica ed economico – finanziaria), quello relativo alla certificazione di qualità non è frazionabile.

Nel caso di Raggruppamenti ordinari di concorrenti o di Consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la dichiarazione cui al precedente n. 2, deve essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, da ogni singolo concorrente facente parte del raggruppamento o del consorzio.

In alternativa, i concorrenti raggruppati o consorziati possono sottoscrivere congiuntamente la dichiarazione anzidetta.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I suddetti consorzi debbono inoltre dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di affidabilità ed idoneità a contrarre non solo in capo al consorzio stesso ma anche attraverso la documentazione prodotta da ogni singolo consorziato indicato come esecutore dell'appalto.

## **AVVERTENZE PARTICOLARI**

1) AVVALIMENTO. (art. 49 del codice).

Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine il concorrente dovrà allegare oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: a) una sua dichiarazione, verificabile nei modi di legge, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di gare pubbliche e per la stipula dei relativi contratti; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui alla precedente lettera b); d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara; f) in originale od in copia autentica il contratto, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata nelle firme, da notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Poiché l'insieme dei requisiti di qualificazione viene conglobato nella certificazione SOA, oggetto del <<prestito>> non possono essere i singoli requisiti ma la SOA nella sua inscindibile unitarietà.

In altri termini, il contratto di <<messa a disposizione>>, deve avere ad oggetto il complesso di risorse e mezzi d'opera che, unitariamente considerati, ha permesso di conseguire l'attestazione SOA. Questo contratto deve avere una durata coincidente con quella dell'appalto.

Inoltre, si avverte che:

- nel caso di dichiarazioni false, il concorrente sarà escluso dalla gara, la cauzione sarà escussa, gli atti saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di propria competenza;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;
- le imprese partecipanti potranno avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici;

- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
- concorrente, e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale
- dei requisiti;
- il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
- confronti del soggetto ausiliario; 11
- questa stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di
- avvalimento.

## **AVVERTENZE GENERALI**

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, devono pervenire, a mezzo raccomandata espresso del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il TERMINE PERENTORIO ed all'indirizzo di cui sopra; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi, all'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune. Entro il termine perentorio indicato nel bando le offerte debbono essere nella materiale disponibilità dell'Ufficio della stazione appaltante ed il rischio relativo alla tempestività dell'arrivo ricade esclusivamente sul mittente.

L'art. 36 del D.P.R. n. 655/1992 secondo cui la corrispondenza indirizzata alla P.A. deve intendersi <<pervenuta>> al momento in cui questa viene recapitata all'ufficio postale presso cui l'amministrazione stessa provvede al ritiro, non si applica alla corrispondenza raccomandata che, a differenza di quella ordinaria, è caratterizzata dalla certezza legale non solo riferita alla sua spedizione ma anche al suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, obbligato a firmare per ricevuta (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 21.11.2006, n. 6797).

Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo rispetto al termine stabilito, non sono ammessi reclami.

Per la documentazione amministrativa si rimanda al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che approva il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

## **ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA.**

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art.13 del codice dei contratti pubblici. Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 5, lettera a), b), c), d), dell'art.13 citato.

Il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette o negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito ed in relazione all'elenco di soggetti che sono stati invitati a presentare offerta ed all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare. c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione. c bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Gli atti sopra menzionati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione dell'art. 326 del codice penale per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del codice tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno esclusivamente mediante posta ordinaria o mediante fax.

Nel caso di più tornate di gara da effettuarsi contemporaneamente, vale a dire per le gare fissate per lo stesso giorno e per la stessa ora, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa concorrente a più di una gara, della documentazione relativa alla gara di importo più elevato per la quale concorre. In tal caso è anche consentita la presentazione di una sola polizza fidejussoria purché la stessa si riferisca espressamente (elencandole) a tutte le gare cui si concorre e garantisca l'ammontare totale (somma aritmetica dei singoli importi) delle cauzioni provvisorie richieste. Ai sensi dell'art. 34 del codice, sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici raggruppamenti temporanei di concorrenti i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché Consorzi di Cooperative di Produzione e Lavoro regolati dalla legge 25.6.1909, n. 422 e dal R.D. 12.2.1911, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985, n. 443, consorzi di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile, i consorzi stabili di cui all'art. 36 del codice, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

E' consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, ANCHE SE NON ANCORA COSTITUITI. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stesso operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ex art. 2602 c.c. oppure di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

Uno dei principi generali dell'ordinamento sui lavori pubblici impone che vi sia una effettiva corrispondenza non solo tra le quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori (ex art.37,comma 13, D.lgs n.163/2006),ma anche tra quote di partecipazione al raggruppamento e requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese raggruppate. Pertanto è fatto obbligo alle imprese riunite di indicare, pena l'esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento già in sede di gara per consentire alla stazione appaltante di verificare che esse siano in linea con i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese raggruppate (c.f.r. tra l'altro Consiglio di Stato,Sez.V, sentenza n.6586 del 12/10/2004; Consiglio di Stato, Sez.VI, Sentenza 1/3/2007,n.1001;Tar Sicilia, Sez IV, 8/2/2007, n.222; Tar Lazio, sez III , 16/11/2006 ,n.12512).

Per i lavori pubblici non è ammessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità , salvo quanto previsto nell'art.116 del codice.

Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. (art. 133, comma 2, del codice).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. Nella fattispecie di cui trattasi vanno ricompresi i casi di risoluzione del

Gara n. 03 Prot. 306 del 26/08/2009

contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all'art. 136 del codice dei contratti.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile come pure saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sono accertati che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 34, comma 2, del codice dei contratti).

A tale proposito si avverte che saranno considerati quali casi sospetti di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione del citato art. 34, comma 2, D.lgs 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole - utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;

- utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che rivestono incarichi direttivi nelle imprese partecipanti ;
- coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti.

(v. Linee d'indirizzo del Ministero degli Interni e della Prefettura di Catanzaro) Nel caso di finanziamento dell'opera con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale (art. 13, comma 6, D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito in legge 26.4.1983, n. 131).

Non si dà corso al piego che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia stata apposta la scritta indicata nell'avviso d'asta e contenente la specificazione della gara. Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare od incompleto alcuno dei documenti richiesti. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.

Non saranno ammesse le offerte condizionate nè quelle che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Se due o più concorrenti, presenti alla gara facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà nella medesima seduta ad una gara fra di essi a offerte segrete. Colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario.

Ove coloro che hanno fatto offerte uguali non siano entrambi presenti o gli stessi non vogliano migliorare l'offerta si procederà mediante sorteggio a norma di legge. L'asta avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine stabilito nel comma 9 dell'art.11 del codice dei contratti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo e recedere dal contratto.

Gara n. 03 Prot. 306 del 26/08/2009

In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria. L'aggiudicazione sarà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, tempestivamente e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 79 del codice.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentino all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare tutta la documentazione che comprova il possesso dei requisiti che hanno formato oggetto di semplice dichiarazione in sede di gara.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza, ne venga chiesta l'esecuzione anticipata.

Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice (Segretario Generale). L'esecutore dei lavori, infine, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa di importo pari a quello del contratto, che tenga indenne questa Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Copia della suddetta polizza deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

E' vietato il lodo arbitrale (ex art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244 – Finanziaria 2008).

Il foro competente è quello di Catanzaro; tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto saranno di competenza del Giudice Ordinario.

**Il presente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie speciale relativa ai contratti pubblici – n. 100 del 26/08/2009.**

Miglierina, li 26/agosto/2009

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Pietro Torchia

F.to IL SINDACO  
GREGORIO GUZZO

Spett.le Comune di Miglierina  
Ufficio Tecnico

Oggetto: Lavori di "Recupero, riqualificazione e adeguamento tecnico normativo, per l'ospitalità degli immobili inutilizzati del centro storico"

C.I.G. 0361574C4A (codice identificativo gara)

Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione connessa.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:

(barrare la voce interessata)

- impresa singola
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto già costituita fra le seguenti imprese:

.....  
.....

- capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/ mista da costituirsi fra le seguenti imprese:

.....  
.....

- mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto già costituita fra le seguenti imprese:

.....  
.....

- mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

.....  
.....

a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) con riferimento specifico alla presente gara, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto ad esso allegato e di accettarli incondizionatamente;

c) di trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;

e) di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

g) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 ;

h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

i) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, della legge 19.3.1990, n. 55;

j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

k) di non essere stato destinatario nell'ultimo biennio di provvedimenti interdittivi previsti dall'art.36 bis della legge 4/8/2006, n. 248 recante misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

m) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

n) di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

o) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;

p) di non avere reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

Gara n. 03 Prot. 306 del 26/08/2009

q) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.;

r) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell'8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

s) che alla presente procedura di gara non concorrono altre imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile e s.m.i.,

t) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004. (N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi);

u) che gli altri componenti della società sono i sigg. ....(N.B.: solo per le società in nome collettivo). v) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:.....;

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara) w) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999, n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, nella seguente condizione:

avere meno di 15 dipendenti e quindi di non essere soggetto alle norme della legge 12.3.1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili, si precisa che nel computo non va indicato, per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso;

avere non più di 35 dipendenti, tenuto conto di quanto precisato al punto precedente, e di non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata;

di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara, art. 17, comma 1, legge 68/99 e ss.

mm. ii).

data \_\_\_\_\_ Firma

---

N.B. La domanda e le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità dell/i sottoscrittore/i. (la successiva dichiarazione deve essere resa: dai direttori tecnici sia per le imprese individuali che per le società; da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società)

**DICHIARAZIONE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

I ... sottoscritto/i \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

**DICHIARA/NO**

a) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 ; b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

data, \_\_\_\_\_

**FIRMA**

Per i soggetti cessati

**DICHIARAZIONE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

I ... sottoscritto/i \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ cessato dalla carica in  
data \_\_\_\_\_ (nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando)

**DICHIARA/NO**

- che a suo/loro carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; data, \_\_\_\_\_  
FIRMA la suddetta dichiarazione può essere resa anche dal titolare o legale rappresentante
- dell'impresa nei confronti del/i sig. \_\_\_\_\_, (indicare la qualifica rivestita) cessato/i dalla
- carica in data \_\_\_\_\_ (nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI A.T.I.

I sottoscritti \_\_\_\_\_ in nome e per conto delle seguenti imprese:

- a) ..... con sede in ..... codice fiscale o partita IVA ..... quale mandataria per la quota del \_\_\_\_% dei lavori appartenenti alla categoria <<.....>> (prevalente). b) ..... con sede in ..... codice fiscale o partita IVA ..... quale mandante per la quota del \_\_\_\_% dei lavori appartenenti alla categoria <<.....>> (prevalente/scorporabile). c) ..... con sede in ..... codice fiscale o partita IVA ..... quale mandante per la quota del \_\_\_\_% dei lavori appartenenti alla categoria <<.....>> (prevalente/scorporabile).

Tutte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla propria quota di partecipazione, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici)

DICHIARANO

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come "mandataria", la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio nonché delle mandanti.

Si impegnano, inoltre, a non modificare la composizione dell'A.T.I. da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare il relativo mandato indicando nell'atto medesimo la quota di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento in conformità ai requisiti indicati e ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla predetta quota, ai sensi dell'art. 37, comma 13, del citato D.lgs 163/2006.

per l'impresa mandataria  
\_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
per l'impresa mandante  
\_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
per l'impresa mandante  
\_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_